

# INTRODUZIONE

La lotta al caporalato deve necessariamente porsi come uno degli obiettivi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano alla luce dell'art. 1 della Costituzione che pone il "lavoro" a fondamento della Repubblica democratica. Tuttavia fino al 2016 il nostro ordinamento era privo di un efficace strumento normativo in tal senso, in particolare a tutela della dignità umana gravemente compromessa dal fenomeno.

Alla luce di tali considerazioni si prenderanno le mosse da un inquadramento generale del fenomeno del caporalato, si procederà quindi all'esame degli aspetti salienti del reato e ci si soffermerà infine sulle problematiche relative alla gestione dell'impresa.

La scelta dell'argomento si giustifica sia in base agli aspetti per così dire "umanistici" del fenomeno sia in base al carattere "subdolo" dello stesso che stimola sul piano etico lo studioso a individuare i contesti oscuri in cui esso matura.

Il caporalato è di grande attualità in quanto affrontato pressoché quotidianamente dalla cronaca giornalistica ed è destinato nel futuro a ulteriori, dirompenti sviluppi. Infatti sono in continua evoluzione i fattori che stanno alla base del fenomeno: la criminalità organizzata, i flussi migratori, l'aumento della disoccupazione a seguito della pandemia,

le nuove forme di lavoro in cui lo sfruttamento può perpetrarsi anche attraverso la piattaforma digitale.

Il compito dell'ordinamento giuridico di contrastare il caporalato appare arduo soprattutto in quanto, come si spiegherà, si è adottato un atteggiamento diffidente nei confronti della fattispecie di reato introdotta nel 2016; si dimostrerà viceversa che tale fattispecie, per quanto criticata, si presta come strumento versatile ed efficace ad arginare il fenomeno.

# **CAPITOLO I L'ORIGINE STORICA E GLI ANTECEDENTI DEL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO EX ART. 603-BIS C.P.**

## **1. Il caporalato come fenomeno sociale**

Il caporalato è un deplorable fenomeno sociale che, in totale spregio alle garanzie costituzionali, presuppone inevitabilmente una situazione di sfruttamento lavorativo di persone socio-economicamente fragili. Si può preliminarmente e sinteticamente affermare che il caporalato è un fenomeno interdisciplinare, multisetoriale e multiforme, che si pone in evidente contrasto con i diritti e i principi riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale. Le vittime di caporalato sono generalmente stranieri provenienti dalle più svariate aree geografiche del mondo che, alla ricerca di una vita migliore e dell'immaginario "paradiso occidentale", cadono nella rete dello sfruttamento, unica via di sopravvivenza che calpesta la loro dignità e, nelle ipotesi più gravi, attenta la loro stessa vita.

Il fenomeno sociale del caporalato, però, a differenza di quanto si potrebbe superficialmente pensare, non fa

differenze né etniche né di genere: il caporalato colpisce principalmente gli immigrati provenienti da tutto il mondo, ma può anche riguardare cittadini italiani, uomini e donne, sempreché in relazione allo sfruttamento lavorativo sussista il necessario stato di bisogno, in assenza del quale il diritto penale, in quanto ultima *ratio* di tutela predisposta dall'ordinamento per i consociati, è costretto a cedere il passo al più lieve e benevolo diritto del lavoro.

Il fenomeno in questione nasce a seguito dell'azione delle organizzazioni mafiose dominanti nell'Italia Meridionale: queste, infatti, compresero che il collocamento nelle campagne del Mezzogiorno dell'ingente bacino di manodopera non specializzata scaturente dai flussi immigratori, propri della seconda metà del Novecento, rappresentava un'occasione per riciclare denaro sporco e fatturare milioni di euro. E' da notare che ancora oggi il caporalato costituisce una modalità con cui le organizzazioni criminali procedono a riciclaggio, ma è però riduttivo limitare il fenomeno in esame alla criminalità organizzata e al settore agricolo del Sud Italia. Difatti, nell'attuale epoca post-moderna, il fenomeno sociale del caporalato non può essere circoscritto in uno spazio territoriale puntuale, né può essere settorializzato, annidandosi nei più svariati settori economici del mercato del lavoro, in cui basta l'impiego di manodopera non

specializzata per l'espletamento delle mansioni: così il caporalato si manifesta non solo nei suoi settori per così dire "tradizionali", come l'agricoltura, la tessitura, la pastorizia, l'allevamento, la pesca e l'edilizia, ma anche in settori "nuovi" come, a titolo d'esempio, la logistica, il volantinaggio, i *call center* e il *food delivery*<sup>1</sup>.

Il fenomeno sociale del caporalato è difficilmente sradicabile dalla società dato che risponde a una duplice esigenza: a un'esigenza sociale di inserimento dei fragili socio-economici in un assetto lavorativo indispensabile per il loro sostentamento, ove, a causa della loro fragilità, accettano la sottoposizione a prestazioni lavorative sottopagate, senza riposi, pericolose e penalizzate socialmente e costituzionalmente; ad una esigenza economica del datore di lavoro che -in vari settori di manifestazione del caporalato, come l'agricoltura e la pastorizia, in cui è la grande distribuzione organizzata (GDO) ad imporre il prezzo di mercato del prodotto- è indotto a sfruttare forza lavoro per rimanere sul mercato e

---

<sup>1</sup> A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato" dai braccianti ai riders*, Itinerari di Diritto Penale, Torino, 2020, pp. 22 ss.

non fallire, o speculativa, qualora il datore stesso proceda a sfruttamento al solo fine di massimizzare i profitti e abbattere i costi.

Inoltre, il caporalato è un fenomeno multiforme dovendo pertanto distinguersi tra caporalato nero o grigio, a seconda che non vi sia affatto alcuna forma di contrattualizzazione o che questa sia solo apparentemente legale. Il caporalato nero trova espressione nei casi più gravi di sfruttamento lavorativo, e sono tali quelli in cui vi è un elevatissimo grado di intrusività nella vita del lavoratore<sup>2</sup>. Costui, costretto a vivere in ghetti o baraccopoli, è un "paraschiavo della post-modernità" che non può nemmeno denunciare l'abuso subito non conoscendo la lingua, o non possedendo, vuoi anche perché sottratti, documenti d'identità. A tali condizioni d'impossibilità di presentare denuncia se ne aggiunge spesso un'altra nei casi di caporalato nero: il timore nel lavoratore di una ritorsione

---

<sup>2</sup> Analogamente G. DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento di lavoro, storia e analisi della fattispecie delittuosa vigente*, in *Studi sul caporalato*, a cura di G. DE SANTIS, S. M. CORSO, F. DELVECCHIO, Torino, 2020, p. 13.

nei suoi confronti da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso che controllano il territorio.

Molto meno invasivo nella vita della vittima, ma egualmente rientrante nella para-schiavitù, è il caporalato grigio in cui il rapporto di lavoro è basato su un contratto che è però solo apparentemente legale celando infatti violazioni dei diritti dei lavoratori<sup>3</sup>.

Nei casi di caporalato grigio il contratto, pur sembrando regolare e completo, risulta, dopo un'attenta analisi, o lacunoso di condizioni contrattuali, o abusato ovvero non adatto al tipo contrattuale che spetterebbe per l'inquadramento del lavoratore. Nell'attualità quest'ultima ipotesi si rinviene frequentemente nel settore lavorativo dei *riders* ove il fenomeno si manifesta nella sua nuova forma di caporalato digitale. Costoro, spesso inquadrati tramite lo schema contrattuale delle co.co.co o del lavoro autonomo, sono di fatto veri e propri lavoratori subordinati, e sebbene non vi sia ancora una *communis opinio* sulla natura contrattuale del loro rapporto lavorativo non sembra però

---

<sup>3</sup> E. LO MONTE, *Sfruttamento dell'immigrato clandestino: tra l'incudine (dello stato) e il martello (del caporalato)*, in *Critica del diritto*, 2011, pp. 41 ss.

mancare l'intenzione della Cassazione di dirigersi in futuro verso l'area della subordinazione. Nel dettaglio, la Corte di Cassazione, a seguito del ricorso proposto dai *riders* di *Foodora*, ha recentemente sancito che, in forza dell'art. 2 del d. lgs. n. 81/2015 di attuazione del *Jobs Act*, si applicano tutte le tutele del lavoro subordinato se la collaborazione ex art. 409 n. 3 del c.p.c. è connotata dall'etero-organizzazione e, cioè, da modalità di esecuzione della prestazione organizzate dal committente<sup>4</sup>. Giunti a questo punto, si può ormai pacificamente constatare l'ampia portata sociale del fenomeno che però non trova riscontro nella produzione giurisprudenziale, assai scarsa in materia per molteplici ragioni: innanzitutto, la denuncia, che spesso porta con sé ritorsioni, comporta comunque la perdita del posto di lavoro e, quindi, di alternative esistenziali; in secondo luogo, il fenomeno in esame non è di facile individuazione nel mondo del diritto, tendendo a sovrapporsi con altre fattispecie delittuose come “la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù” (art.

---

<sup>4</sup> Cass. Civ. , Sez. Lav. , 24 gennaio 2020, n. 1663.

600 c.p.) e la tratta di persone ai fini dello sfruttamento lavorativo (art. 601 c.p.)<sup>5</sup>.

Giova peraltro segnalare che la scarsità del materiale giurisprudenziale è dovuta anche al fatto che la riforma dell'art. 603-bis risale solo all'anno 2016. Per quanto riguarda la Corte di Cassazione, quest'ultima si è più volte pronunciata sulla legittimità o meno di misure cautelari personali applicate a indagati per il reato di cui all'art. 603-bis ed ha trovato in tale sede l'opportunità di enunciare importanti principi di diritto in materia di caporalato. In particolare, nel 2019, la Cassazione ha sancito che “ai fini della configurazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, assume rilievo lo sfruttamento del lavoratore i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore stesso, resa manifesta da una pluralità di fattori quali i profili contrattuali e retributivi o normativi del rapporto di lavoro, la violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o la

---

<sup>5</sup> Vd. A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, il Mulino, Bologna, 2019, pp. 275 ss.

sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro o di alloggio”<sup>6</sup>. Solo di recente la Cassazione si è per la prima volta pronunciata all’esito di un giudizio di merito enunciando il seguente principio: “commette il reato di caporalato, a prescindere dall'intervento del caporale, il datore di lavoro di un'impresa agricola, solo se sfrutta e approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori, costituendo la condizione di vulnerabilità di chi versa in stato di bisogno il presupposto della condotta approfittatrice del soggetto agente attraverso la quale realizzare lo sfruttamento, da ricondurre a qualsiasi comportamento, anche se posto in essere senza violenza o minaccia, che inibisca o limiti la libertà di autodeterminazione della vittima senza che si renda necessario realizzare quello stato di totale e continuativa soggezione che caratterizza il delitto di riduzione in schiavitù”<sup>7</sup>. Merita segnalare che l’estensore della sentenza è stata il consigliere Donatella Ferranti la quale ebbe a seguire la riforma dell’art. 603-bis

---

<sup>6</sup> Così Cass. Pen. , Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 49781.

<sup>7</sup> Cass. Pen. , Sez. IV, 7 luglio 2021, n. 25756. Nello specifico, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità della sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gip del Tribunale di Brindisi, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di un imprenditore agricolo.

c.p. nella qualità di presidente della commissione giustizia della Camera dei Deputati della scorsa legislatura.

Ed è certo che ulteriori pronunce di legittimità sulle sentenze dei giudici di *primae curae* non si faranno attendere ancora per molto e che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro registrerà una particolare “notorietà” fra gli studiosi della materia e gli operatori del diritto. A conferma di ciò si sottolinea che al costante incremento annuale di casi di caporalato si accompagna l’attuale crisi economica provocata dalla pandemia Covid-19, per effetto della quale disoccupati in stato bisogno saranno inevitabilmente costretti a sottoporsi a sfruttamento per sopravvivere.

## **2. Dal monopolio pubblico alla legge Biagi**

Fintanto che non venne introdotto come reato nel codice Rocco, il fenomeno del caporalato, inteso sostanzialmente nel senso di para-schiavitù, non trovò un proprio e autonomo apparato punitivo risultando inadeguatamente tutelato in quanto punibile solo con blande contravvenzioni, inserite e proprie del settore del diritto del lavoro, e tramite gli azzardati e mai onnicomprensivi rimedi giurisprudenziali volti a colmare la lacuna normativa in materia di caporalato.

Storicamente, agli albori della Repubblica, il legislatore avvertì la necessità di emanare, a tutela del lavoratore, la l. n.